



La Formica Alata

Newsletter speciale

5 per mille 2016

Al via il 5 per mille 2016

VOLABO attiva un servizio di iscrizione per le Organizzazioni di Volontariato

Sommario dei contenuti:

- **Informazioni generali**
- **Soggetti destinatari del contributo**
- **ENTI DEL VOLONTARIATO: iscrizione elenco**
- **ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi all'iscrizione – presentazione della dichiarazione sostitutiva**
- **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: iscrizione elenco**
- **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva**
- **VOLABO offre un servizio di assistenza gratuita per l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato (L. 266/1991) all'elenco dei beneficiari**
- **Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti iscritti**
- **Scadenze del 5 per mille 2016 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche**
- **Comunicazione coordinate bancarie e postali per gli Enti del Volontariato**
- **Rendicontazione**
- **Modelli e istruzioni - 5 per mille 2016**
- **Normativa e prassi**
- **Per saperne di più**
- **Per informazioni**

Informazioni generali

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla [legge 23/12/2014, n. 190 - pdf](#). Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 ([Dpcm del 23/4/2010 - pdf](#)). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ([Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 - pdf](#)).

Possono partecipare ([articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - pdf](#)) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a **250 euro** utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 ([risoluzione n. 46 del 11/05/12 - pdf](#)). I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (07 maggio 2016).

Soggetti destinatari del contributo

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 ([Legge di stabilità 2015 - pdf](#)) ha previsto, per l'esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l'esercizio finanziario 2010.

Per l'anno finanziario 2016, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

1) sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991: si intendono le organizzazioni di volontariato iscritte ai Registri ai sensi della L. 266/1991 purché rispettose di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 del Dl 185/08 per il mantenimento della qualifica di "Onlus di diritto"
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
- le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.

2) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università

3) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

4) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

5) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** ([articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf](#)). Con il [Dpcm 30 maggio 2012 - pdf](#) sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

Attenzione

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal **31 marzo 2016**.

ENTI DEL VOLONTARIATO: iscrizione elenco

Gli enti del volontariato presentano la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle Entrate, a partire dal **31 marzo 2016**, utilizzando [modello - pdf](#) (si allegano anche le [istruzioni di compilazione del modello](#)) e [software](#) specifici.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata entro il **9 maggio 2016**. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l'anno finanziario 2016, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a **250 euro** con modello F24 indicando il codice tributo 8115.

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio (esempio: regolare avvenuta iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato) devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2016).

All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La ricevuta contiene un avviso che segnala l'eventuale discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della domanda e quello presente in Anagrafe Tributaria come esplicitato nel Certificato di attribuzione del Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Nota Bene 1: Se si verifica che il Certificato di attribuzione del Codice Fiscale dell'organizzazione riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale, entro il 9 maggio (quindi prima di inviare l'istanza di iscrizione al 5 per mille) ci si deve recare presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA5/6. Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate e che può essere prelevato dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#) – deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona delegata che abbia con sé una fotocopia del documento di identità valido del rappresentante legale; si consiglia di avere

con sé copia del verbale di elezione dell'attuale presidente quale rappresentante legale in carica.

Nota Bene 2: Qualora dalla comunicazione di avvenuta ricezione rilasciata dal sistema dopo l'invio telematico della domanda risulta che la denominazione o la sede dell'ente non sono aggiornate, è necessario comunicare tempestivamente le variazioni intervenute recandosi all'agenzia delle entrate per comunicare i cambiamenti intervenuti, sempre compilando il modello AA5/6 come indicato prima, e ripetere successivamente sempre entro il 9 maggio l'invio della domanda di iscrizione all'elenco dei beneficiari del 5 per mille (così come indicato a pag. 3 nella sezione "Casi particolari" delle Istruzioni per la compilazione del modello di iscrizione al 5 per mille 2016).

Pertanto per una corretta compilazione della domanda di iscrizione al 5 per mille, si suggerisce che il legale rappresentante, o chi per esso (delegato) effettui preventivamente alla presentazione della domanda un controllo dei dati relativi all'organizzazione (denominazione, indirizzo, codice fiscale, legale rappresentante) e al legale rappresentante (nominativo, codice fiscale) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione:

Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest'anno deve, comunque, presentare la domanda anche se già inviata per gli anni precedenti.

ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell'elenco pubblicato devono spedire entro il **30 giugno 2016** tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla **[Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate](#)** nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla **[casella PEC delle predette Direzioni Regionali](#)**, riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016" e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell'originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

(Appare non chiaro se si tratta della PEC del rappresentante legale o della associazione. Si confida che verranno fornite indicazioni precise in merito in tempo utile).

Questo è il **[modello di dichiarazione sostitutiva - pdf](#)**.

Attenzione:

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto dell'iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota Bene 1: La Regione Emilia Romagna, in data 13 aprile 2015, ha fornito indicazioni alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna e ai Centri di Servizio per il Volontariato della regione sugli estremi di iscrizione ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale da inserire nel modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo al percorso di iscrizione al 5 per mille. Ciò a seguito dell'abolizione dei Registri Provinciali confluiti nell'unico Registro Regionale ai sensi della L.R. 8/2014.

Nello specifico la Regione Emilia Romagna chiarisce che:

- "1. *quali estremi dell'iscrizione vanno indicati la data e il numero dell'atto con cui i soggetti sono stati iscritti, indipendentemente da chi ha disposto l'iscrizione (Regione o Provincia). Ciò, poiché gli eventuali atti successivi, adottati a seguito di eventuali "migrazione" da un registro all'altro, sono da considerarsi, nella salvaguardia della continuità di vigenza dei benefici derivanti dall'iscrizione, sia mere prese d'atto rispetto al mutare di condizioni non sostanziali, sia accertamento di cambio di competenza rispetto il controllo e la vigilanza sul soggetto migrato;*
- 2. *ai sensi della L.R. n. 8/2014, quale soggetto tenentario del registro di iscrizione va indicata la Regione Emilia-Romagna (anche se non è l'istituzione che ha emanato l'atto di originaria iscrizione)."*

Per comprendere meglio come compilare il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà consulta questo [format esplicativo](#).

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: iscrizione elenco

Consulta le modalità di iscrizione all'elenco pubblicate dall'[Agenzia delle Entrate](#)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: adempimenti successivi all'iscrizione - presentazione della dichiarazione sostitutiva

Consulta gli adempimenti successivi all'iscrizione pubblicati dall'[Agenzia delle Entrate](#)

VOLABO offre un servizio di assistenza gratuita per l'iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato (L. 266/1991) all'elenco dei beneficiari

Per le Organizzazioni di Volontariato, VOLABO ha attivato un servizio gratuito per l'invio delle richieste di iscrizione all'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri del Volontariato ai sensi della L. 266/91 (che mantengono la qualifica di onlus di diritto ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del DI 185/08) potranno prenotare un appuntamento con i commercialisti di VOLABO che provvederanno alla spedizione telematica della richiesta di iscrizione all'elenco dei beneficiari del 5 per mille.

Per prenotare l'appuntamento è sufficiente **contattare telefonicamente la sede di Bologna di VOLABO oppure il Punto di Contatto e Animazione (PCA) di Imola a partire dalle ore 14:30 di mercoledì 6 aprile 2016** ai seguenti numeri di telefono:

- Sede di Bologna (referente: Luca Masi) – negli orari ordinari di apertura al pubblico di VOLABO - Telefono: 051 340328.

- PCA di Imola (referente: Roberta Gonni) - negli orari ordinari di apertura al pubblico - Cellulare 320 6647702.

All'appuntamento con i commercialisti dovrà presentarsi il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato con:

- Modello di iscrizione all'elenco compilato e firmato dal Legale Rappresentante.
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'Organizzazione di Volontariato.
- Carta di identità e codice fiscale del Legale rappresentante.
- Copia dell'atto di iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato al registro del Volontariato della Provincia/Regione.

Per le Organizzazioni di Volontariato interessate al servizio, **il termine per la prenotazione dell'appuntamento con VOLABO è fissato per le ore 17:00 di giovedì 5 maggio 2016.**

Si precisa che gli uffici dei commercialisti di VOLABO che invieranno telematicamente le richieste di iscrizione al 5 per mille delle Organizzazioni di Volontariato non sono facilmente accessibili ai portatori di handicap.

I commercialisti sono disponibili a concludere la pratica di iscrizione telematica incontrando i volontari anche al di fuori dell'ufficio. E' possibile quindi accordarsi con i commercialisti una volta contattati.

Modalità di predisposizione degli elenchi dei soggetti iscritti

Le fasi della procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, la formulazione della scelta e la successiva assegnazione delle somme sono definite dal [Dpcm del 23 aprile 2010 - pdf](#).

In particolare, è prevista la redazione di distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto.

L'Agenzia delle entrate predispose l'elenco degli **enti del volontariato** e delle **associazioni sportive dilettantistiche** sulla base delle iscrizioni pervenute in via telematica.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca predispose l'elenco degli **enti della ricerca scientifica e dell'università** sulla base delle domande ricevute e lo trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Il Ministero della Salute cura la predisposizione dell'elenco degli **enti della ricerca sanitaria** e la sua trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda i **Comuni** non è prevista la predisposizione di un apposito elenco ai fini della partecipazione al beneficio, atteso che i contribuenti, che intendono sostenere i comuni per le attività sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.

Scadenze del 5 per mille 2016 per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	31 marzo 2016	31 marzo 2016
Termine presentazione domanda d'iscrizione	9 maggio 2016	9 maggio 2016
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2016	14 maggio 2016
Richiesta correzione domande*	20 maggio 2016	20 maggio 2016
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2016	25 maggio 2016
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2016 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate	30 giugno 2016 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	30 settembre 2016	30 settembre 2016

* Entro il **20 maggio 2016** gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere la correzione di errori di iscrizione presenti negli elenchi provvisori pubblicati entro il 14 maggio 2016.

La correzione può essere chiesta dal legale rappresentante dell'ente interessato – direttamente oppure mediante un proprio delegato – alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Verificati gli eventuali errori, l'Agenzia pubblica, entro il **25 maggio** successivo, una versione aggiornata dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Comunicazione coordinate bancarie e postali per gli Enti del Volontariato (contenuti tratti dalla Circolare 6/E del 21 marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate)

Al fine dell'accredito sul conto corrente bancario o postale della quota del cinque per mille spettante, i rappresentanti legali degli **enti del "volontariato"** possono comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dell'ente all'Agenzia delle entrate. La comunicazione delle coordinate va effettuata utilizzando il modello riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali e delle altre forme di erogazione.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet dell'[Agenzia delle Entrate](#)

Il modello può essere presentato scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite gli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- avvalendosi dei sistemi telematici *Entratel* o *Fisconline*.

Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I soggetti che hanno provveduto a comunicare le proprie coordinate negli anni passati non sono tenuti a ulteriori adempimenti, salvo che non siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento.

Eventuali variazioni vanno comunicate con le medesime modalità sopra illustrate. In presenza di più coordinate per uno stesso soggetto, si tiene conto di quelle comunicate per ultime.

Rendicontazione

(contenuti tratti dalla Circolare 6/E del 21 marzo 2013 e dalla Circolare 13/E del 26 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate)

La normativa di riferimento in tema di rendicontazione (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 articolo 3 comma 6) ha previsto che tutti i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto nel quale deve essere rappresentato in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'effettivo impiego delle somme percepite.

I decreti attuativi attualmente in vigore hanno stabilito in merito quanto segue.

Gli enti del "volontariato" che hanno percepito contributi di importo superiore a 20.000 euro devono, inoltre, trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dalla ricezione degli importi, utilizzando il modulo che è reso disponibile sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti.

Il rendiconto e la relativa relazione illustrativa devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'Amministrazione che ha provveduto alla erogazione delle somme e che potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro sono obbligati alla redazione e conservazione per dieci anni del rendiconto, ma non sono tenuti ad inviarlo.

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato.

La **Circolare 13/E del 26 marzo 2015** dell'Agenzie delle Entrate alle pagine 3 e 4 segnala che verrà introdotta una novità in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 154 della Legge di stabilità 2015 Legge del 23 dicembre 2014 n. 190. Al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, si prevede l'emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire *"le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi"*.

Pertanto si provvederà a diffondere le nuove disposizioni appena l'apposito decreto sarà promulgato.

Modelli e istruzioni - 5 per mille 2016

Vai alla [pagina](#) dei modelli e delle istruzioni.

Normativa e prassi

Vai alla [pagina](#) "Normativa e prassi".

Per saperne di più

Normativa di riferimento, modelli, software e procedure dettagliate possono essere consultate sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile anche consultare gli **elenchi provvisori e definitivi di iscrizione** agli albi del 5 per mille degli anni precedenti. [Consulta gli archivi degli anni precedenti](#).

Consulta il [comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2016](#) dal titolo "5 per mille 2016, al via le iscrizioni online. Entro il 14 maggio sul sito dell'Agenzia pubblicati i primi elenchi".

Si precisa che i contenuti di questa newsletter pubblicata da VOLABO sono tratti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate. In alcuni punti VOLABO ha ritenuto utile fornire precisazioni ulteriori rispetto a quelle pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.



Per informazioni

VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna
Tel. 051 340328 | Fax 051 341169
info@volabo.it | www.volabo.it